



**Direzione Generale  
Area Organizzazione e Gestione Strategica  
Servizio Tecnico Operativo**

**PG/2022/578946 del 28/07/2022**

Al Sindaco  
*Prof. Gaetano Manfredi*

All'Assessore all'Ambiente e al Mare  
*Dott. Paolo Mancuso*

All'Assessora all'Urbanistica  
*Prof.ssa Laura Lieto*

Al Presidente della Municipalità 6  
*Dott. Alessandro Fucito*

Al Direttore Generale  
*Dott. Pasquale Granata*

Al Capo di Gabinetto  
*Dott.ssa Maria Grazia Falciatore*

Alla Responsabile dell'Area Ambiente  
*Dott.ssa Roberta Sivo*

Alla Dirigente del Servizio Controlli Ambientali e  
Attuazione PAES  
*Arch. Emilia Giovanna Trifiletti*

Al Dirigente del Servizio Pianificazione Urbanistica  
Generale e Beni Comuni  
*Arch. Andrea Ceudech*

**Oggetto:** "Deposito GNL nel porto di Napoli" - Proponenti Edison S.p.A. e Kuwait Petroleum Italia S.p.A.-  
D.Lgs 152/06, art. 23 - Procedura di valutazione di impatto ambientale – **PARERE**

Premesso che:

- le società Edison Spa e Kuwait Petroleum Italia Spa hanno avviato, presso il Ministero della Transizione Ecologica, una procedura di Valutazione di Impatto Ambientale per la realizzazione di un "Deposito di GNL nel Porto di Napoli", ai sensi di quanto disposto dal Titolo III della Parte Seconda del D.lgs 152/06;
- come previsto dall'art. 24 comma 3 dello stesso Decreto Legislativo, il Comune di Napoli si è espresso nei termini previsti trasmettendo il proprio parere negativo, con nota PG/2021/466026 del 14/06/2021, che qui si intende integralmente riportato e trascritto;

- sulla scorta della presentazione delle controdeduzioni, da parte dei proponenti, e delle richieste della "Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS", il Ministero della Transizione Ecologica, in data 3 marzo 2022, ha richiesto, agli stessi, una serie di integrazioni che sono state trasmesse in data 27 maggio 2022;
- sulla scorta di quanto previsto dall'art. 24, comma 5 del D.lgs 152/06 il MITE, in qualità di autorità competente, tramite apposito avviso, ha avviato una nuova consultazione del pubblico, assegnando un termine di 30 giorni per l'esame delle modifiche e/o integrazioni apportate agli elaborati progettuali e per l'espressione dei relativi pareri.

Considerato che:

- con nota del *Servizio Controlli Ambientali e attuazione PAES* PG/2022/548434 del 15 luglio 2022, si è dato atto dell'avvenuta pubblicazione dell'avviso in pari data;
- con Disposizione del Direttore Generale n. 44 del 18/07/2022, il sottoscritto è stato indicato quale Rappresentante Unico dell'Ente nel procedimento in oggetto, con il compito di esprimere definitivamente ed in modo univoco e vincolante la posizione dell'Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della consultazione pubblica;
- con nota PG/2022/554489 del 19/07/2022, è stato richiesto agli uffici competenti di esprimere le proprie determinazioni e pareri in merito;
- con nota PG/2022/561847 del 21/07/2022, il Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e beni comuni, sulla scorta dell'esame delle integrazioni e delle controdeduzioni prodotte dalle società proponenti, ha confermato il proprio parere negativo, già espresso con nota PG/2021/449866 del 08/06/2021, evidenziando in maniera precisa gli elementi di contrasto del progetto con la strumentazione urbanistica comunale. Inoltre, il parere sottolinea anche come il progetto in questione non solo è in contrasto con la disciplina urbanistica vigente del Porto di Napoli ma anche con gli indirizzi programmatici dell'AdSP che, con Deliberazione del Comitato di Gestione n. 80 del 26/10/2021, (e quindi in data successiva alla presentazione del progetto e all'avvio dell'istruttoria), ha approvato il Documento di pianificazione strategica di sistema (DPSS), dalla cui lettura si evince, in maniera chiara, come la localizzazione di un deposito di GNL non è prevista, ma è prevista la localizzazione di rinfuse solide ed altre attività, come i servizi tecnico-nautici, al posto degli attuali impianti al servizio dei depositi costieri;
- con nota PG/2022/570279 del 25/07/2022, il Servizio Controlli ambientali e attuazione PAES, sulla scorta dell'esame delle integrazioni e delle controdeduzioni prodotte dalle società proponenti, ha confermato il proprio parere negativo, già espresso con nota PG/2021/468020 del 10/06/2021, ribadendo che: *"...alla luce delle caratteristiche ambientali sopra esaminate, valutati i potenziali impatti per la città di Napoli dovuti dalla realizzazione dell'impianto in oggetto, in particolare sui seguenti fattori: (così come definiti all'art. 5 comma 1 lettera c) del D.lgs 152/2006) popolazione e salute umana; territorio, suolo, acqua, aria e clima; beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio; vulnerabilità del progetto a rischio di gravi incidenti o calamità pertinenti il progetto medesimo, considerato, altresì, che non sono stati valutati gli impatti cumulativi di altri interventi già presenti ed autorizzati nell'ambito di influenza del progetto e considerato, infine, che gli impatti ambientali negativi del progetto proposto ricadono interamente ed esclusivamente nel territorio del comune di Napoli, si conferma il parere negativo sulla sostenibilità ambientale del progetto per la realizzazione del Deposito di GLN nel Porto di Napoli proposto dalle società Edison S.p.a. e Kuwait Petroleum S.p.a."*

Pertanto, visti i pareri resi dai servizi interessati, che si allegano alla presente costituendone parte integrante e sostanziale, il Comune di Napoli ribadisce il proprio **parere negativo** alla realizzazione di un Deposito GNL Nel Porto di Napoli.

Allegati:

- nota PG/2022/561847 del 21/07/2022 del Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e beni comuni
- nota PG/2022/570279 del 25/07/2022 del Servizio Controlli ambientali e attuazione PAES

Il Dirigente  
Arch. Massimo Santoro



COMUNE DI NAPOLI  
Area Urbanistica

Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Beni Comuni  
Il Dirigente

PG/2022/561847 del 21.07.2022

Alla Direzione generale  
servizio Tecnico operativo

e p.c.

Al Sindaco

All'Assessore all'Ambiente e al mare

All'Assessore all'urbanistica

Al Capo di Gabinetto

All'Area Ambiente

Al Servizio controlli ambientali ed attuazione PAES

Oggetto: Deposito GLN nel porto di Napoli – proponente società Edison S.p.a. e Kuwait Petroleum S.p.a. - procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 23 D.lgs 152/2006. Parere di competenza.

Si fa seguito alla nota PG/2022/554489 del 19.07.2022 con la quale è stata comunicata l'individuazione, quale rappresentante unico dell'Ente nel procedimento di cui in oggetto, dell'arch. Massimo Santoro, dirigente di codesto servizio Tecnico Operativo, "con il compito di esprimere definitivamente ed in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza". A tale fine con la suddetta nota viene richiesta l'espressione del parere di competenza, precisando che la documentazione di progetto, ivi comprese le controdeduzioni delle società proponenti e le modifiche e/o integrazioni apportate su richiesta del Ministero della Transizione ecologica conseguenti alle suddette controdeduzioni, è disponibile all'indirizzo web:

<https://va.mite.gov.it/it.IT/Oggetti/Documentazione/7806/11366?pagina=1>.

Preliminarmente si ricorda che questo servizio si è espresso con proprio parere negativo nota PG/2021/449866 del 8.06.2021 poi raccolto nel parere unico dell'Ente nota PG/2021/466026 del 14.07.2021. Nel suddetto parere si rilevava il contrasto della proposta progettuale, consistente nella realizzazione di un deposito GNL e di tutti gli impianti ed i manufatti necessari al funzionamento ed alla sicurezza del deposito, che veniva localizzato sul pontile di Vigliena ricadente nella sottozona Ac – Porto storico del Prg vigente. Il contrasto riguardava la disciplina di cui all'art 29 delle Nta relativa alla sottozona Ac, che richiama il Piano Regolatore Portuale vigente del 1958, e la delibera di Consiglio comunale n. 33/2012 relativa al perfezionamento dell'Intesa sulla proposta di Piano Regolatore Portuale del 2012 che comunque prevedeva proprio in relazione al citato comma 5 lettera a) dell'art. 29 della Variante generale al Prg la delocalizzazione degli impianti di approvvigionamento carburanti mediante realizzazione di un impianto di carico a servizio del terminal petroli all'esterno della diga foranea Duca d'Aosta (art. 21 delle Nta del PRP – ambito orientale). Si sottolineava infatti che tale delocalizzazione rappresenta uno degli obiettivi fondanti della Variante generale propedeutica alla rivitalizzazione e riqualificazione dell'area orientale di Napoli.

La documentazione progettuale consultata ed in particolare le integrazioni fornite da ultimo dalle società proponenti conferma, per tipologia ed ubicazione, l'intervento, ritenuto, dalle stesse società in sede di controdeduzioni, "coerente e sostanzialmente compatibile con la pianificazione portuale vigente". Preso atto di tale scelta risulta doveroso, dopo attenta analisi delle suddette controdeduzioni, confermare il parere negativo già espresso nel giugno 2021.

Nelle controdeduzioni fornite dalle società proponenti relativamente agli aspetti urbanistici si oppone, infatti, che "il PRG non contiene, tra le linee di indirizzo programmatiche per il PRP,



alcuna misura né tantomeno alcuna preclusione per il settore GNL" mentre, invece, la recente pianificazione portuale (piani operativi triennali 2017-2019 e 2020-2022) non prevederebbe alcuna preclusione nei confronti di tale insediamento.

Tale affermazione è da ritenersi erronea in quanto ai fini della conformità/differenza al Prg vale quanto previsto dal PRP vigente cui il Prg espressamente si richiama. Inoltre il Prg prevede espressamente all'art. 29 comma 5 che il nuovo piano portuale debba prevedere "la dismissione di tutte le attrezzature e gli impianti riguardanti il traffico petrolifero per le quali si prevede una nuova localizzazione al di fuori del golfo di Napoli (...)". Tale orientamento dell'amministrazione comunale è stato confermato, come sopra già sottolineato, con la delibera di Consiglio comunale n. 33/2012 relativa al perfezionamento dell'Intesa sulla proposta di piano regolatore portuale del 2012 che prevede espressamente la delocalizzazione degli impianti di approvvigionamento carburanti mediante realizzazione di un impianto di carico a servizio del terminal petroli all'esterno della diga foranea Duca d'Aosta. Si sottolinea come in tale occasione si sia più opportunamente fatto riferimento alla delocalizzazione di tutti gli impianti di approvvigionamento carburanti (GNL incluso).

Pertanto la recente pianificazione portuale al contrario di quanto asserito si pone in totale coerenza con la pianificazione comunale. E infatti, nel Documento di Pianificazione Strategica di Sistema (DPSS), adottato con deliberazione n. 80 del Comitato di gestione – seduta del 26 ottobre 2021 ai sensi dell'Art. 5 della L. n. 84/1994, che, come noto, definisce gli obiettivi di sviluppo del Sistema Portuale e le azioni necessarie al loro conseguimento e "si inserisce nel processo di pianificazione sviluppato dall'AdSP negli strumenti dei singoli porti e subentra ai Masterplan documentati nel POT 2020-2022" (DPSS 2021), relativamente all'Azione A3.3 – Riassetto funzionale del sedime e ottimizzazione della configurazione portuale, è stabilito che "Nel breve periodo, il completamento del Terminal contenitori di Levante e il potenziamento dell'area per la cantieristica e le riparazioni navali (riempimento presso il Molo Martello e ampliamento Molo Cesario Console), consentiranno di liberare la parte centrale del porto da queste attività e di ridestinarla al traffico Autostrade del Mare delocalizzato nella zona occidentale del porto, ad esclusione, eventualmente, della componente Ro-Pax. In un secondo momento, a seguito della dismissione dei depositi costieri di Napoli orientale e della conseguente cessazione del traffico delle rinfuse liquide nella Darsena Petroli, ivi saranno rilocalizzati i traffici commerciali che ancora insistono nella zona occidentale del porto, quali le merci varie e le rinfuse solide ed ulteriori attività come, ad esempio, i servizi tecnico - nautici." Appare evidente come nel DPSS non solo non venga citata la possibilità di una destinazione come quella proposta, ma anche che essa sarebbe difforme rispetto alle previsioni delineate nello strumento di indirizzo alla pianificazione portuale che prevede nella zona orientale la localizzazione di rinfuse solide ed altre attività quali i servizi tecnico nautici al posto degli attuali impianti al servizio dei depositi costieri.

E neppure appare pertinente l'apodittica affermazione, effettuata in sede di controdeduzioni, secondo cui la delocalizzazione dei depositi nell'area orientale di Napoli, non rappresenterebbe "uno scenario concreto né tanto meno oggettivamente attuabile" dal momento che, come noto, le previsioni di un piano urbanistico comunale, ivi compresa la suddetta previsione di delocalizzazione, rimangono valide fino alla sua revisione/sostituzione con analogo strumento normativo e non sono dunque soggette a scadenza o possono essere disattese in base a valutazioni che, come è facile intuire, non sono di competenza dei privati proponenti, ma attengono agli organi competenti per gli atti di pianificazione urbanistica.

Per tutto quanto sopra ricordato e come già preannunciato si conferma, quindi, il parere negativo in ordine all'intervento in epigrafe espresso con nota PG/2021/449866 del 8/06/2021 che qui si intende integralmente riportato, evidenziandone, nuovamente, il contrasto con la vigente disciplina urbanistica.

Tanto si trasmette per quanto di propria competenza.

Il responsabile di P.O.

arch. Alessandro De Cicco

il dirigente

arch. Andrea Ceudech



COMUNE DI NAPOLI  
Area Ambiente

Servizio Controlli ambientali e attuazione PAES

**PG/2022/570279 del 25 luglio 2022**

Al servizio Tecnico operativo della Direzione Generale

e p.c.

Al Sindaco

Al Capo di Gabinetto

All'Assessore all'Ambiente e al mare

All'Assessore all'Urbanistica

All'Area Ambiente

Al servizio Pianificazione urbanistica generale e beni comuni

**Oggetto:** ID 5953 - Ministero della *Transizione Ecologica* - procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 23 D.lgs 152/2006, del Deposito GLN nel Porto di Napoli – proponenti società Edison S.p.a. e Kuwait Petroleum S.p.a.

**Parere di competenza del servizio *Controlli ambientali e attuazione PAES*.**

In riferimento al procedimento in oggetto, si riscontra la nota PG/2022/55489 del 19 luglio 2022 dell'arch. Massimo Santoro, dirigente di codesto servizio, individuato quale rappresentante unico del Comune di Napoli, ai fini dell'espressione del parere di competenza richiesto dal Ministero della *Transizione Ecologica*.

Premesso che lo scrivente servizio ha già formulato il proprio parere non favorevole, sulla scorta del parere della *Commissione istruttoria per le valutazioni ambientali del Comune di Napoli*, di cui al verbale del 7 giugno 2021, trasmesso con nota PG/2021/460820 del 10 giugno 2021 al Direttore operativo di Area tecnica del Comune di Napoli che, in base delle risultanze dei pareri anche degli altri servizi dell'Ente, ha formalizzato il parere negativo del Comune di Napoli, giusta nota PG/2021/466026 del 14 giugno 2021.

Di seguito si riportano i contenuti del parere negativo espresso dello scrivente servizio nel 2021.

Relativamente agli aspetti di “**cumulo con altri progetti**”, si evidenziava che la realizzazione degli interventi previsti risultava in contrasto con la prescrizione del *Ministero per i Beni e le attività Culturali* nell'ambito del Decreto del Ministero delle *Attività produttive* n. 55/01/2005 che prevedeva, lungo lo stradone Vigliena, la riqualificazione paesaggistica delle aree dismesse (che coincidono con l'area di parcheggio prevista nel progetto) e prescriveva “*nell'ambito dei futuri assetti urbanistici previsti per la zona orientale di Napoli, deve essere redatto un progetto di riqualificazione paesaggistica delle aree dismesse e restituite al demanio che, tenendo conto delle caratteristiche storico-ambientali della zona e della loro prevista valorizzazione e fruizione,*





COMUNE DI NAPOLI  
Area Ambiente

Servizio Controlli ambientali e attuazione PAES

*rivaluti l'opportunità che le aree dismesse e l'antistante darsena non siano occupate da strutture a carattere industriale/commerciale”.*

Relativamente agli **aspetti paesaggistici** si evidenziava, altresì, che la proposta progettuale non risultava compatibile con l'interesse paesaggistico tutelato per la seguente motivazione *“Per posizione e dimensione il manufatto progettato impatta su visuali e punti panoramici da mare e da terra, la percezione dei quali è assunta come motivazione fondante di numerose tra le dichiarazioni d'interesse paesaggistico che i vari e successivi decreti ministeriali hanno riconosciuto per le differenti zone del territorio della città di Napoli, in quanto quadro naturale di singolare bellezza panoramica che offre dei punti di vista accessibili al pubblico dei quali si può godere l'incomparabile veduta della città e del golfo”.*

Relativamente agli **aspetti di pubblica incolumità** si evidenziava che l'impianto proposto da Edison/Kupit rientra nelle attività a rischio di incidenti rilevanti per le quali è richiesto il *Rapporto Preliminare di Sicurezza* ai sensi del D.Lgs. 105/2015 (attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose) e, pertanto, il progetto necessitava di approfondimenti relativamente alla interferenza con altri siti Rischio Incidente Rilevante (R.I.R.) situati nell'area orientale di Napoli nell'ambito di influenza del progetto.

Relativamente agli **aspetti legati alla bonifica** si rilevava che l'area interessata dal progetto, ubicata sul Pontile Vigliena, è ricompresa nel perimetro del SIN Napoli Orientale ed è censita al *Piano Regionale di Bonifica* alla Tabella 4\_1 *“Elenco recante il Censimento dei Siti Potenzialmente Contaminati nel SIN “Napoli Orientale” (CSPC SIN NO)”* come con DGR n. 626 del 29/12/2020 con il codice 3049N106 e la denominazione *“Darsena Petroli”* per la quale lo stato delle attività risultava essere *“Piano di Caratterizzazione Presentato”*.

Relativamente alla **valutazione delle alternative progettuali**, si rappresentava che nel progetto presentato tale valutazione non fosse stata effettuata in coerenza con quanto previsto dall'allegato VII alla parte II del D.lgs 152/2006. In particolare, in considerazione del carattere regionale e sovraregionale degli impatti significativi indotti dalla futura domanda di energia come *potenziale futuro centro di distribuzione del GNL nel Centro-Sud Italia* (sul versante sia Tirrenico che Adriatico), si è ritenuto che dalla previsione dell'alternativa localizzativa proposta da Edison S.p.a. e Kuwait Petroleum S.p.a esclusivamente all'interno dell'area portuale di Napoli non consentisse un reale raffronto tra gli impatti ambientali prodotti dalle soluzioni alternative individuate, trattandosi di un'alternativa localizzativa all'interno di uno stesso ambito territoriale.

Tanto premesso, preso atto delle controdeduzioni dei proponenti, acquisite al registro ufficiale del Ministero della *Transizione Ecologica* con n. 70279 del 30 giugno 2021 ed esaminata la documentazione integrativa pubblicata sul sito del Ministero della *Transizione Ecologica* (<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7806/11366>), si rappresenta quanto segue.



COMUNE DI NAPOLI  
Area Ambiente

Servizio Controlli ambientali e attuazione PAES

Relativamente agli aspetti di **cumulo con altri progetti**, preso atto della documentazione integrativa nella quale si dichiara che *“la realizzazione del parcheggio, così come l’adeguamento della viabilità, possano comunque costituire, con gli opportuni accorgimenti, un’occasione di riqualificazione, in particolare per quanto concerne l’area ex Tirreno Power”*, si ritiene che la realizzazione di un parcheggio funzionale esclusivamente alla realizzazione del nuovo deposito costiero non si configuri come una riqualificazione paesaggistica in assenza di un più ampio progetto di riqualificazione dell’area conforme alle previsioni urbanistiche del Comune di Napoli, alla pianificazione dell’*Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale*.

Pertanto, si conferma che la previsione del parcheggio nell’area di sedime dell’ex centrale Tirreno Power e la realizzazione di un deposito di GNL siano in contrasto con la prescrizione del Decreto del Ministero delle Attività produttive n. 55/01/2005 ovvero con la previsione di riqualificazione paesaggistica delle aree della ex centrale di Vigliena (dismessa da tempo e recentemente demolita), tenendo conto delle caratteristiche storico-ambientali della zona e della loro valorizzazione e fruizione e valutando l’opportunità che le aree dismesse e l’antistante darsena non siano occupate da strutture a carattere industriale/commerciale.

Relativamente agli **aspetti paesaggistici**, la confermabilità del parere negativo espresso dallo scrivente servizio con PG/2021/460820 del 10 giugno 2021 è subordinata alla verifica della persistenza dell’interesse paesaggistico dell’area ai sensi e per gli effetti della sopravvenuta norma introdotta con l’art. 4 comma 1 septies del decreto legge n. 121 del 10 settembre 2021 convertito con la legge n. 156 del 9 novembre 2021. Pertanto, viste le note del Ministero della *Cultura* (Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio prot. 41100-P del 7 dicembre 2021, Ufficio Legislativo prot. 4443-P del 6 febbraio 2022 e Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio circolare n. 10 prot. 8955-P del 8 marzo 2022), si prende atto che ogni valutazione paesaggistica necessita di legittimazione previa verifica ed attestazione dell’attuale sussistenza del vincolo a cura dei soggetti istituzionalmente competenti.

Relativamente agli **aspetti di pubblica incolumità**, si prende atto delle dichiarazioni del proponente *“dall’analisi di rischio delle installazioni esistenti non risultano scenari incidentali in grado di determinare effetto domino sulle installazioni del nuovo Deposito GNL. Per quanto riguarda infine le mutue interazioni con altre attività a Rischio di Incidente Rilevante già presenti nell’area orientale di Napoli, l’area prescelta per il nuovo Deposito GNL non risulta interessata dagli effetti degli scenari incidentali di altri stabilimenti, così come nessuno degli scenari incidentali rappresentativi del Deposito GNL è tale da estendersi fino a interessare aree occupate da altri stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante”*, e si demandano le valutazioni di competenza in ordine alla componente “salute umana e popolazione” al Ministero della *Transizione Ecologica e al Comitato Tecnico della Regione Campania*.

Relativamente agli **aspetti legati alla bonifica**, si prende atto che presso il sito in oggetto, come richiesto dallo scrivente servizio nel parere del PG/2021/460820 del 10 giugno 2021, è stato eseguito il Piano di Indagini Preliminari ai sensi dell’art. 252 del Dlgs 152/06. I risultati delle indagini sono riportati nel documento *“Progetto di installazione di deposito costiero GNL nel porto di Napoli –*





COMUNE DI NAPOLI  
Area Ambiente

Servizio Controlli ambientali e attuazione PAES

Indagini di caratterizzazione ambientale in area Darsena Petroli” (Tecnoin,29/03/2021). Le indagini eseguite, in sintesi, non hanno rilevato superamenti della CSC nei suoli per la destinazione d'uso Industriale commerciale e hanno rilevato superamenti delle CSC nelle acque di falda.

Con verbale di Tavolo Tecnico n. 54881/2021 del 13 settembre 2021, l'ARPAC ha validato le indagini eseguite esprimendo il seguente parere: “... *si conferma la presenza di contaminazione nelle acque sotterranee che transitano presso il sito oggetto di indagine, anche in considerazione dei valori di fondo approvati con D.D. della Regione Campania n. 320 del 31/7/2020 per i 10 corpi idrici sotterranei della Regione Campania. Pertanto l'Arpac, ai fini della elaborazione dell'Analisi del Rischio, prescrive di utilizzare i valori più cautelativi riscontrati sia dalla parte che da Arpac.*”

Vista la documentazione integrativa, in particolare il documento APPENDICE G “INTEGRAZIONE ALLO STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE PER LA COMPONENTE GEOLOGIA E ACQUE SOTTERRANEE” Doc. No P0020206-1-H3 Rev. 0 - Maggio 2022, si rileva che il proponente non ha comunicato nulla circa il prosieguo dell'iter della procedura di cui all'art. 252 del Dlgs 152/06.

Per quanto premesso, atteso il superamento delle CSC nella matrice acque di falda, l'eventuale realizzazione dell'intervento di cui si tratta resta subordinata all'approvazione dell'Analisi di Rischio ai sensi dell'art. 252 del Dlgs 152/06, da inoltrare alla Direzione Generale USSRI, Divisione VII Bonifica dei Siti di Interesse Nazionale, del Ministero della *Transizione Ecologica*.

Relativamente alla **valutazione delle alternative progettuali**, si prende atto del confronto degli effetti ambientali prodotti dalla realizzazione del progetto e quelli invece correlabili alla sua non realizzazione (alternativa zero), dal quale emerge che “*la realizzazione ed il successivo esercizio del deposito costiero di GNL comportano l'emissione di inquinanti in atmosfera, dovuta prevalentemente al traffico marittimo determinato dalle navi metaniere/bettoline in arrivo per lo scarico/carico di GNL e dai relativi rimorchiatori di supporto, e al traffico terrestre, connesso alle autocisterne per la distribuzione del GNL via terra. La mancata realizzazione dell'opera da un lato annullerebbe le emissioni suddette, ma dall'altro non consentirebbe l'impiego di GNL, con tutti i benefici che derivano, in termini di riduzione delle emissioni atmosferiche su più ampia scala (incluse le emissioni di gas climalteranti), generate dall'utilizzo diffuso di GNL*”.

A tal proposito si rappresenta che, il confronto sulle emissioni prodotte e sulla mancate emissioni (dovuti alla non realizzazione dell'opera), i cui valori sono rappresentati nelle tabelle dello Studio di Impatto Ambientale (SIA) ai paragrafi 5.6 e 5.7 e riportati nelle controdeduzioni, non fanno riferimento al medesimo ambito di influenza del progetto, in quanto gli impatti prodotti dalla realizzazione dell'opera incidono per la maggior parte all'interno dei confini amministrativi del Comune di Napoli, mentre la stima delle emissioni di CO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, PM<sub>10</sub> e SO<sub>2</sub> mancate per effetto della sostituzione con il GNL di combustibili tradizionali utilizzati nel traffico stradale, traffico marittimo e per le utenze locali off-grid, non fanno riferimento al solo Comune di Napoli, ma risultano stimate complessivamente in termini di riduzione delle emissioni atmosferiche su più ampia scala (incluse le emissioni di gas climalteranti) generate dall'utilizzo diffuso di GNL.



COMUNE DI NAPOLI  
Area Ambiente

Servizio Controlli ambientali e attuazione PAES

Considerato che, secondo quanto riportato negli elaborati, il deposito costiero nel Porto di Napoli servirà l'area del centro-sud Italia con una capacità di copertura del 60% del fabbisogno di GNL di tale area per il trasporto pesante su strada e del 70% di quello per il trasporto navale previsto al 2035, appare evidente che i benefici a larga scala dovuti dalla realizzazione dell'intervento comportano, di contro, impatti negativi su diversi fattori ambientali quasi esclusivamente all'interno del territorio del Comune di Napoli, motivo per il quale nel precedente parere dello scrivente del 2021, era stato chiesto di verificare una alternativa localizzativa al di fuori del Porto di Napoli, al fine della compensazione sia dei benefici indotti dalla realizzazione dell'opera sia le mancate emissioni anche in funzione del diverso contesto territoriale e delle differenti popolazioni esposte.

A seguito di questa richiesta, i proponenti hanno integrato proponendo un'alternativa localizzativa sempre all'interno del Porto di Napoli adducendo la seguente motivazione *“non è stata ritenuta percorribile la valutazione di un'alternativa localizzativa esterna all'area portuale di Napoli in quanto depositi costieri di GNL con distanze superiori ad 1 km dalla banchina di attracco delle navi non è tecnicamente né economicamente sostenibile”*, ovvero proponendo un'area localizzata di fronte la nuova centrale Tirreno Power, distante circa 800 metri dalla localizzazione di progetto e, pertanto, con impatti sostanzialmente analoghi.

**Concludendo**, alla luce delle caratteristiche ambientali sopra esaminate, valutati i potenziali impatti per la città di Napoli dovuti dalla realizzazione dell'impianto in oggetto, in particolare sui seguenti fattori (così come definiti all'art. 5 comma 1 lettera c) del D.lgs 152/2006) *popolazione e salute umana; territorio, suolo, acqua, aria e clima; beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio; vulnerabilità del progetto a rischio di gravi incidenti o calamità pertinenti il progetto medesimo*, considerato, altresì, che non sono stati valutati gli impatti cumulativi di altri interventi già presenti ed autorizzati nell'ambito di influenza del progetto e considerato, infine, che gli impatti ambientali negativi del progetto proposto ricadono interamente ed esclusivamente nel territorio del comune di Napoli, **si conferma il parere negativo sulla sostenibilità ambientale del progetto per la realizzazione del Deposito di GNL nel Porto di Napoli** proposto dalle società *Edison S.p.a.* e *Kuwait Petroleum S.p.a.*

Il funzionario P.O.  
arch. Giuliana Vespe

Il dirigente  
arch. Emilia G. Trifiletti